



2023/0163(COD)

8.11.2023

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di revisione del mandato dell'EMSA intende: 1) fissare e rispecchiare maggiormente i compiti e gli obiettivi attuali dell'Agenzia nel suo regolamento istitutivo, affinché abbia l'obbligo giuridico di realizzarli e sostenere gli Stati membri e la Commissione prestando la necessaria assistenza tecnica, operativa e scientifica per garantire la sicurezza e la protezione marittime e la transizione verde e digitale del settore; 2) garantire che il regolamento istitutivo dell'EMSA sia adeguato alle esigenze future, accordando una flessibilità sufficiente per integrare nuovi compiti che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del settore marittimo e 3) garantire che l'Agenzia disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere il suo ruolo.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta e considera necessario integrare e rispecchiare i nuovi compiti dell'EMSA nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione, della protezione e della cibersicurezza, della sorveglianza e dell'assistenza nella gestione delle crisi. Tuttavia, in linea con il suo approccio ai fascicoli delle agenzie decentrate, ritiene che la sostanza politica della proposta debba essere trattata dalle commissioni competenti per il merito.

Di conseguenza, il progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie, sulle norme di governance e sulle disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione, al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare. Il relatore valuta la proposta in particolare alla luce della relazione Schoepflin del 2019¹, della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e dell'orientamento comune² e del regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie decentrate³.

Incidenza sul bilancio e disposizioni finanziarie

La scheda finanziaria legislativa allegata proposta di revisione del mandato fornisce dettagli sull'incidenza sul bilancio e sul personale necessario dell'Agenzia rispetto a quelli attualmente previsti nel quadro finanziario pluriennale (QFP). Sarebbero necessari una dotazione supplementare di 50 997 milioni di EUR e 33 posti aggiuntivi per il periodo residuo del quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di garantire che l'Agenzia disponga delle risorse necessarie per l'applicazione del suo mandato riveduto. È ovviamente indispensabile che l'Agenzia disponga di risorse finanziarie e umane sufficienti per eseguire il suo mandato rafforzato e sarà importante garantire che tutti gli ulteriori compiti e responsabilità che potrebbero essere concordati nella legislazione finale siano adeguatamente finanziati.

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP – pur essendo ovviamente indicativa e fatto salvo un futuro accordo sul QFP – è molto significativa e dovrebbe essere tenuta presente durante le deliberazioni sulla proposta in esame.

¹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html

² <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

La scheda finanziaria legislativa indica inoltre che questa incidenza sul bilancio sarà controbilanciata con una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE-Trasporti nell'ambito dell'attuale QFP.

Il relatore si oppone con fermezza a tale intenzione. I compiti aggiuntivi assegnati all'EMSA in base alla proposta non sarebbero altrimenti eseguiti a titolo dell'MCE-Trasporti, che è un programma chiave che garantisce il finanziamento dei corridoi di solidarietà e che necessiterebbe di risorse addizionali in seguito all'associazione dell'Ucraina al programma. Pertanto, è chiaro che tale programma non è idoneo per effettuare riassegnazioni.

Il finanziamento di questo mandato ampliato non dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti per altri programmi prioritari dell'Unione. L'importo delle risorse finanziarie destinate alla proposta in esame dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP oppure essere mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.

Dall'inizio del QFP è stata prevista la riassegnazione di 1,2 miliardi di EUR dai programmi alle agenzie. Tale importo è pari alla metà dell'importo disponibile a titolo dello strumento di flessibilità fino ad oggi. Gli importi complessivi in questione non sono irrilevanti ed esigono un attento esame di tali riassegnazioni.

Il relatore sottolinea che la mancanza strutturale di risorse nelle agenzie non dovrebbe essere corretta con soluzioni insostenibili. Si rammarica che la proposta della Commissione relativa a una revisione del QFP non preveda un rafforzamento delle agenzie. In assenza di tale rafforzamento, è ancora più importante aumentare la flessibilità per il periodo residuo del QFP. L'ambito e i compiti delle agenzie sono aumentati considerevolmente, senza un corrispondente aumento delle risorse finanziarie e umane, e non vi è alcun motivo per cui tale aumento dovrebbe fermarsi nel 2024.

Governance, controllo parlamentare e valutazione

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione afferma che agli articoli da 14 a 26, che stabiliscono le norme relative all'organizzazione dell'Agenzia, le nuove norme proposte "*si basano sul regolamento (CE) n. 1406/2002*" e che "*le modifiche introdotte delle norme del presente capo sono riconducibili all'attuazione della dichiarazione congiunta della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate (2012)*".

Il relatore ritiene invece che alcune modifiche proposte non siano in linea con l'orientamento comune. Pertanto, propone di ripristinare un migliore equilibrio di potere tra la Commissione e l'Agenzia e, aspetto ancora più importante, di sopprimere il diritto di veto della Commissione sulle decisioni amministrative e di bilancio adottate dal consiglio di amministrazione, in cui essa dispone in ogni caso di un diritto di voto in conformità della prassi corrente di governance dell'agenzia.

L'autonomia decisionale in materia di bilancio e di amministrazione è importante per l'efficacia delle agenzie. Altri emendamenti sono intesi a rafforzare il controllo parlamentare e la responsabilità.

Diritti

Il relatore parte dal principio che le agenzie dovrebbero disporre del bilancio necessario per svolgere i compiti loro assegnati dal legislatore. Sebbene i modelli di finanziamento basati sui diritti siano del tutto legittimi, le disposizioni che disciplinano i diritti non sono chiare e il controllo parlamentare è molto limitato. Pertanto, il relatore presenta un emendamento che riduce l'ambito dei servizi che danno luogo a diritti e propone – qualora l'ambito dei diritti non sia meglio definito nell'atto di base – di definirlo in un momento successivo attraverso un atto delegato invece dell'atto di esecuzione proposto. Sarebbero necessarie una maggiore chiarezza in termini di finalità e natura dei diritti e disposizioni chiare in materia di controllo parlamentare per prendere in considerazione l'introduzione degli stessi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi nazionali e dell'Unione, collaborando pienamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e con gli Stati membri, evitando duplicazioni dell'attività, promuovendo sinergie e complementarità e conseguendo in tal modo coordinamento e risparmi di bilancio.

Emendamento 2 **Proposta di regolamento** **Considerando 28**

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere

influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare norme esaustive sui conflitti di interessi.

influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare ***e mettere a disposizione del pubblico*** norme esaustive sui conflitti di interessi, ***tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo. Tali modalità dovrebbero garantire in particolare che gli alti rappresentanti dell'Agenzia non pregiudichino la sua integrità durante o dopo il loro mandato.***

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.

Emendamento

(31) Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. ***L'aumento del contributo a carico del bilancio dell'Unione, inteso a coprire i compiti aggiuntivi conferiti all'EMSA a seguito della revisione del suo mandato, dovrebbe essere prelevato esclusivamente dai margini non assegnati nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali.*** La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione*** al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. ***È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***³¹.

Emendamento

(33) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi, ***è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

³¹ ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia, **su richiesta della** Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Emendamento

2. L'Agenzia, **in consultazione con la** Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Su richiesta della** Commissione o **del** servizio europeo per l'azione esterna, o **di** entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Emendamento

3. **In consultazione con la** Commissione o **il** servizio europeo per l'azione esterna, o **con** entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 24 e **su richiesta della** Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 24 e **in consultazione con la** Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze **previa approvazione della Commissione**. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

Emendamento

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia **è in linea con le priorità politiche della Commissione** e mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione **di tali** priorità. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione **delle** priorità **dell'UE**. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto **come pure un esperto indipendente che dispone di particolari competenze nel settore della sicurezza marittima, designato dal Parlamento europeo, avente diritto di voto.**

Motivazione

In linea con l'orientamento comune e con la formulazione simile del testo relativo all'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, **si adoperano per conseguire** una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, **garantiscono** una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento

2. Ogni Stato membro, **il Parlamento europeo** e la Commissione nominano, **prestando la dovuta attenzione all'equilibrio di genere**, i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Emendamento

4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi **o almeno una volta all'anno**. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***sentito il parere della Commissione e*** a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;

Emendamento

(b) a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede tale ruolo per la Commissione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10. ***Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;***

Emendamento

(g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10.

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento

(j) adotta **e mette a disposizione del pubblico** le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) adotta il suo regolamento interno;

Emendamento

(l) adotta **e mette a disposizione del pubblico** il suo regolamento interno;

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione

(u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro;

Emendamento

(u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro **tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia e rispettando il principio della sana gestione finanziaria**;

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera v

Testo della Commissione

(v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte **di** diritti e corrispettivi **e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili** di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c). **Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;**

Emendamento

(v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte **dei** diritti e corrispettivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c).

Motivazione

L'orientamento comune non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto. La Commissione è pienamente coinvolta nell'elaborazione di qualsiasi atto delegato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera x

Testo della Commissione

(x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6. **Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i**

Emendamento

(x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Motivazione

Accordare un po' più di autonomia all'Agenzia sarebbe non solo più efficace ma anche più conforme all'orientamento comune, che non prevede e non intende attribuire alla Commissione un diritto speciale che equivale a un diritto di veto.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione *lo* trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione **e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata in merito. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato.** Il consiglio di amministrazione trasmette **il documento unico di programmazione** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione **entro il 31 gennaio dell'anno successivo.**

Motivazione

Questa disposizione è inclusa, ad esempio, nel regolamento Frontex e rafforza la responsabilità.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo 16 precisa già il meccanismo di voto del documento unico di programmazione. Una maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione sembra costituire una garanzia sufficiente ed è conforme all'orientamento comune.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La

Emendamento

3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La

programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia.

programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia. ***Essa comprende altresì le attività di ricerca e innovazione previste dall'Agenzia di cui all'articolo 3.***

Motivazione

Simile al testo relativo a Europol.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo ***degli Stati*** membri.

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo ***dei suoi*** membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e

Emendamento

soppresso

pluriennale dell'Agenzia.

Motivazione

La concessione di un diritto di veto alla Commissione in tali casi non è in linea con la prassi corrente di governance delle agenzie o con l'orientamento comune, che non prevede un ruolo speciale per la Commissione e parla di voto a maggioranza assoluta solamente per l'amministrazione corrente e di una maggioranza di due terzi per la nomina e la rimozione dall'incarico del direttore, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione, l'adozione del bilancio annuale e del programma di lavoro. L'orientamento della Commissione prevede deroghe a tale orientamento solamente se sono giustificate in casi specifici. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in tal senso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Emendamento

3. Ogni membro ***avente diritto di voto*** dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 25 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il comitato esecutivo è composto

4. Il comitato esecutivo è composto

dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri *tre* membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri **con diritto di voto**. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo **senza diritto di voto**.

dal presidente **e dal vicepresidente** del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri **due** membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo. **Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni, **con possibilità di rinnovo**. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.

Emendamento

5. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni **e può essere rinnovato una sola volta**. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.***

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***conformemente alla seguente procedura:***

(a) in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere, i candidati sono invitati a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;

(b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;

(c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.

Motivazione

Simile al testo relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ed è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Emendamento

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. ***Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.***

Motivazione

Simile al testo relativo all'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.

Emendamento

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto ***alla fine del periodo complessivo.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

Emendamento

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.***

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

soppresso

Motivazione

Il testo di questo paragrafo è spostato all'inizio dell'articolo.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni. ***Il direttore esecutivo può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'Agenzia.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantisce l'amministrazione corrente ***sostenibile ed efficiente*** dell'Agenzia;

Emendamento

(a) garantisce l'amministrazione corrente dell'Agenzia;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***eventuali*** diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione ***o altri servizi*** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti ***di esecuzione*** adottati a norma dell'articolo 33;

Emendamento

(c) diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni ***e*** formazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti ***delegati*** adottati a norma dell'articolo 33;

Motivazione

Innanzitutto, si ritiene che la formulazione della Commissione preveda un ambito troppo ampio e non definito per gli eventuali diritti e che non sia chiaro in quali casi si deve utilizzare il bilancio dell'UE e in quali casi si debbano invece utilizzare i diritti per finanziare le attività delle agenzie. Non sembra appropriato stabilire ciò mediante atti di esecuzione. Occorre procedere a un'analisi più approfondita.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) l'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c) e d), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Agenzia e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia **a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto**. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Agenzia, se del caso, coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Atti *di esecuzione* in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Emendamento

Atti *delegati* in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti *di esecuzione* che precisano:

Emendamento

La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti *delegati* che precisano:

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, *particolarmente* in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e

Emendamento

(a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

45 Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUL 324 del 29.11.2002, pag. 1).

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ***nonché il rispetto dei diritti umani e dei principi di protezione dell'ambiente***, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il

personale dell'Agenzia.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia è incoraggiata a utilizzare piattaforme interoperabili come l'EDES, al fine di attenuare i rischi potenziali elencati al paragrafo 1.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore non ha ricevuto contributi da entità o persone.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002
Riferimenti	COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 10.7.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 28.6.2023
Esame in commissione	9.10.2023
Approvazione	7.11.2023
Esito della votazione finale	+ : 25 - : 1 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Hervé Juvin, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Lena Düpont, Mónica Silvana González, Catherine Griset, Predrag Fred Matić

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

25	+
ID	Catherine Griset
NI	Andor Deli, Hervé Juvin
PPE	Lena Düpont, José Manuel Fernandes, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Eleni Stavrou, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds
S&D	Mónica Silvana González, Eero Heinäluoma, Pierre Larroustourou, Margarida Marques, Predrag Fred Matic, Nils Ušakovs
Verts/ALE	Alexandra Geese

1	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

1	0
ECR	Bogdan Rzońca

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti